



Regolamento per il Tesseramento a Coraggio Italia

Ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10, 16 e 32 dello Statuto, il seguente Regolamento per l'attuazione del Tesseramento a "Coraggio Italia" è stato approvato dalla Direzione Nazionale di Coraggio Italia in data 23 maggio 2022.

- Art. 1. Il presente Regolamento disciplina la procedura con cui viene perfezionata l'adesione in qualità di socio ordinario a Coraggio Italia. Il perfezionamento dell'adesione costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti e dei doveri previsti per i soci dallo Statuto vigente.
- Art. 2. Possono presentare la richiesta di adesione al Partito in qualità di soci ordinari tutte le persone fisiche che, cittadine o cittadini italiani o dell'Unione Europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità residenti in Italia, ovvero cittadine o cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, avendo raggiunto il sedicesimo anno di età ed avendone i requisiti, riconoscendosi nei principi e nelle finalità del Partito, facciano richiesta e versino la quota associativa.
- I minori di età superiore ai 16 anni compiuti e fino al compimento dei 18 anni possono chiedere di aderire a Coraggio Italia, nel rispetto delle prescrizioni di legge.
- Art. 3. Al momento della richiesta di iscrizione, il richiedente:
- autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali;
 - dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 5 dello Statuto vigente;
 - dichiara la non appartenenza ad altre associazioni e/o organizzazioni politiche;
 - prende visione del Codice Etico, della Carta dei Valori, del Programma di Coraggio Italia e del presente Regolamento per il Tesseramento, e, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, contestualmente dichiara di condividerli ed accettarli in ogni loro parte.
- Costituisce motivo di rifiuto della domanda di iscrizione la mancata compilazione di tutti i campi obbligatori della richiesta, la mancata sottoscrizione della richiesta medesima, la mancata accettazione integrale dei documenti richiamati al primo comma dal presente articolo, la sussistenza di pregressi comportamenti del richiedente costituenti gravi comportamenti contrari ai valori e/o agli scopi del Partito e/o condotte di conclamata illegalità, immoralità o contrarietà agli scopi del Partito.
- Art. 4. L'iscrizione avviene on line tramite il sito www.coraggioitalia.it alla sezione "Tesseramento" seguendo la procedura indicata successivamente nel presente Regolamento.
- L'iscrizione può avvenire anche con il modulo cartaceo disponibile nella sezione "Tesseramento" del sito www.coraggioitalia.it, scaricabile al link www.coraggioitalia.it/tesseramento/modulo-pdf mediante compilazione e sottoscrizione del modulo e pagamento della quota associativa come disciplinato dall'articolo 5 del presente Regolamento.
- Il modulo può essere:
- inviato tramite mail (in formato pdf) all'indirizzo: adesione@coraggioitalia.it;
 - consegnato in originale al Coordinatore delle Articolazioni Territoriali del Partito più prossime al richiedente, se nominato, o consegnato o spedito presso la sede delle stesse, ove costituite, ai sensi del vigente Statuto;
 - consegnato o spedito in originale presso la sede nazionale del Partito;
- In ogni caso, sia il modulo cartaceo che il modulo on line devono essere accompagnati dalla documentazione comprovante il pagamento della quota associativa, come disciplinato dall'articolo 5 del presente regolamento, a pena di invalidità della richiesta.
- Art. 5. Il pagamento della quota associativa può avvenire tramite carta di credito o sistema paypal tramite il sito www.coraggioitalia.it alla sezione "Tesseramento", o bonifico bancario.
- In caso di iscrizione on line questo avviene al termine dell'inserimento dei dati dell'iscrizione on line.
- I versamenti devono essere effettuati da c/c bancari o carte di credito intestati o cointestati alle persone fisiche richiedenti. In caso di bonifico bancario, indicare nella causale il nominativo, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale dell'aderente al quale si riferisce il versamento. Ogni versamento avente caratteristiche diverse da quelle sopra riportate sarà oggetto di verifica e valutazione da parte dell'Ufficio Adesioni Nazionale di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
- Nel caso di richiedente di età superiore ai 16 anni compiuti ed inferiore ai 18 anni, il versamento può essere effettuato da c/c bancari o carte di credito intestati o cointestati al soggetto o ai soggetti esercenti la patria potestà sul minore richiedente.
- Non saranno accettati pagamenti con carte di credito o conti paypal o bonifici bancari effettuati da conti intestati a persone giuridiche.
- I pagamenti cumulativi non saranno considerati validi.
- Art. 6. L'efficacia dell'adesione è condizionata al pagamento della quota associativa ed è soggetta alla verifica dei requisiti di onorabilità e delle condizioni di ammissibilità previsti dallo Statuto vigente e/o disciplinati dal presente Regolamento.
- L'adesione è deliberata dall'Ufficio Adesioni Nazionale, alle dirette dipendenze del Segretario Amministrativo, costituito a tal scopo come previsto dallo Statuto vigente.
- L'Ufficio Adesioni Nazionale ha i compiti di:
- curare le istruttorie in merito alle verifiche dei requisiti di onorabilità dei richiedenti. L'Ufficio procederà ad effettuare verifiche a campione dei requisiti previsti dall'articolo 5 dello Statuto vigente, quindi:
 - che nei confronti del richiedente non sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento o altro tipo di procedimento speciale, per delitti di corruzione e di concussione nelle diverse forme previste o sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento o altro tipo di procedimento speciale, per reati inerenti a fatti che presentino, per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;
 - che nei confronti del richiedente non sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, previste dalla legge antimafia.
 - curare le istruttorie in merito alle verifiche delle altre condizioni di ammissibilità della richiesta previste dallo Statuto vigente:
 - verificare l'accettazione integrale dello Statuto di Coraggio Italia, ed i regolamenti, le deliberazioni e gli altri provvedimenti adottati dai competenti organi del Partito, del Codice Etico, della Carta dei Valori, del Programma;
 - verificare l'appartenenza ad altre associazioni e/o organizzazioni politiche, la quale rappresenta condizione ostativa all'iscrizione;
 - verificare la sussistenza di pregressi comportamenti del richiedente costituenti gravi comportamenti contrari ai valori e/o agli scopi del Partito e/o condotte di conclamata illegalità, immoralità o contrarietà agli scopi del Partito.
 - verificare la correttezza amministrativa del pagamento della quota associativa;
 - organizzare la Campagna Adesioni annuale e gestirne le diverse fasi;
 - controllare la corretta applicazione delle procedure regolamentari e statutarie;
 - curare la tenuta ed il costante aggiornamento dell'elenco dei soci e dei soci simpatizzanti disciplinati dall'art. 7 dello Statuto, anche in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR").
- In casi straordinari, quando la valutazione in merito all'ammissibilità della richiesta di iscrizione di singoli casi specifici richieda una istruttoria particolare, il Segretario Amministrativo comunicherà al richiedente l'iscrizione che la stessa è sospesa.



- Art. 7. Il Responsabile del Tesseramento a livello territoriale può essere nominato dal Presidente di Coraggio Italia, tra persone fisiche socie del Partito aventi requisiti di competenza e professionalità adeguate allo svolgimento dell'incarico.
- Il Responsabile del Tesseramento dovrà fare attività di promozione nel contesto della Campagna Adesioni annuale, in stretto contatto con il Segretario Amministrativo Nazionale e con i Coordinatori delle Articolazioni territoriali, ove nominati e/o costituite, partecipando attivamente alla progettazione e realizzazione della stessa a livello territoriale. La durata dell'incarico è correlata alla carica del Presidente, il quale può revocare l'incarico affidato qualora ne ravvisi l'opportunità; in ogni caso il Responsabile del Tesseramento decade automaticamente dal suo incarico alla scadenza, per qualsiasi motivo, del mandato del Presidente. Può essere rinnovato per periodi di uguale durata.
- Art. 8. L'Ufficio Adesioni Nazionale cura la tenuta ed il costante aggiornamento dell'elenco degli iscritti, in conformità a quanto previsto dalle procedure ed istruzioni per la tutela dei dati personali impartite dal Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), ove nominato, e nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali.
- Coraggio Italia garantisce i diritti di riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, del D.lgs 196/2003 come modificato dal D.lgs 101/2018 e delle direttive e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
- Per il perseguimento degli scopi statutari, così come da Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.146 del 5 giugno 2019 recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali riferiti agli iscritti possono essere comunicati agli altri iscritti anche in assenza del consenso degli interessati, per le seguenti finalità:
- consentire agli iscritti di partecipare attivamente alla vita del partito;
 - consentire la formazione di un database centrale degli iscritti accessibile da soggetti specificamente designati ed autorizzati;
 - rendere noto quali iscritti ricoprono cariche e/o ruoli all'interno degli organi statutari, così come la loro eventuale decadenza, revoca o dimissione da tali cariche e/o ruoli;
 - consentire agli iscritti il pieno esercizio dei loro diritti;
 - verificare l'osservanza dei doveri al cui rispetto sono tenuti gli iscritti, attivare i procedimenti disciplinari previsti e quindi comminare le sanzioni previste nel caso di loro violazione;
 - Per tutte le finalità connesse all'applicazione delle disposizioni previste nello statuto, nei regolamenti e per l'adempimento ad obblighi di legge.
- Le modalità di utilizzo dei dati sono rese note agli interessati in sede di rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Al momento della richiesta di adesione il soggetto che la promuove dovrà consegnare copia dell'informativa privacy al futuro iscritto trattenendone una copia sottoscritta da questi per ricevuta o, qualora il metodo di iscrizione non lo consenta, assicurarsi che il futuro iscritto abbia avuto modo di prendere visione dell'informativa privacy prima del rilascio dei suoi dati per l'adesione.
- Art. 9. L'avvenuta verifica amministrativa del pagamento della quota associativa annuale e dei requisiti di onorabilità e delle condizioni di ammissibilità, con esito positivo, comporterà l'iscrizione nel registro dei soci e l'emissione della tessera di iscrizione con numero sequenziale identificativo che avrà anche funzione di ricevuta di pagamento.
- La tessera di socio può essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno.
- I soci che perdono il possesso della tessera per smarrimento o furto, possono chiedere l'emissione di una nuova tessera mediante il modulo on line riportato nella sezione "Tesseramento" del sito www.coraggioitalia.it, allegando regolare denuncia effettuata presso le forze dell'ordine. La nuova tessera verrà emessa addebitando un costo di € 5,00 (euro cinque/00).
- Art. 10. Il rigetto della domanda di iscrizione regolarmente presentata è inappellabile.
- In caso di rigetto della domanda, la quota associativa verrà restituita unitamente alla comunicazione del rigetto della domanda.
- Art. 11. I soci vengono ammessi a tempo indeterminato ai sensi dello Statuto vigente.
- L'adesione ha decorrenza dalla data di iscrizione nel registro dei soci, che avverrà dopo l'avvenuta verifica amministrativa del pagamento della quota associativa annuale e dei requisiti di onorabilità e delle condizioni di ammissibilità, con esito positivo, ed avrà validità ad ogni effetto previsto dallo Statuto vigente, fino al 31 dicembre dell'anno solare di iscrizione.
- L'iscrizione è personale ed è espressamente esclusa la trasmissibilità della qualità di socio.
- Art. 12. L'ammontare della quota associativa è determinato, di regola entro il mese di novembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del vigente Statuto. L'adesione dei soci dev'essere confermata ogni anno con il pagamento della quota associativa determinata annualmente ai sensi dello Statuto vigente. A tal fine l'importo della quota associativa verrà comunicato ai soci dal mese successivo alla sua determinazione come da Statuto vigente.
- Tutti i soci, fondatori ed ordinari, anche se eletti a qualsiasi livello, hanno l'obbligo di rinnovare l'adesione entro il termine stabilito ai sensi dello Statuto vigente, a pena di decadenza dalla qualifica di socio ordinario. Si applicano le disposizioni previste dallo Statuto vigente. La quota non è cedibile e deve essere versata direttamente dal socio.
- Nel caso in cui il socio, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, non riesca a rinnovare l'adesione, deve inviare, entro il termine stabilito per il rinnovo dallo Statuto vigente, una segnalazione motivata all'Ufficio Adesioni e/o al Segretario Amministrativo. Il versamento della quota associativa andrà effettuato non appena cessati i motivi di ritardo, e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine stabilito per il rinnovo ai sensi dello Statuto vigente, pena la decadenza dalla qualifica di socio ordinario.
- È ammessa deroga all'obbligo di rinnovare l'adesione entro il termine stabilito ai sensi dello Statuto vigente, unicamente per i soci che hanno in essere provvedimenti di sospensione allo scadere del termine citato. Tali soci dovranno rinnovare la tessera entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del provvedimento di sospensione, pena la decadenza dalla qualifica di socio ordinario.
- Art. 13. Il socio può recedere in ogni momento con comunicazione scritta indirizzata alla Direzione Nazionale presso la sede legale del Partito, anche tramite mezzi telematici. Il recesso ha efficacia dal momento della cancellazione dal libro dei soci.
- Il receduto sarà tenuto a versare la quota associativa relativa all'anno solare in cui ha esercitato il diritto di recesso, nonché gli altri contributi già approvati dai competenti organi del Partito, ed il receduto non avrà diritto di ripetere le somme a qualsiasi titolo già versate al Partito.
- La restituzione della tessera da parte del socio, mediante documento sottoscritto in forma autografa, equivale al recesso, con la conseguente perdita della qualità di socio.
- Il socio che recede non può iscriversi al Partito per l'intero anno successivo al recesso.
- Art. 14. In caso di esclusione del socio dal Partito pronunciata dal Collegio dei Provvisori, in applicazione del procedimento disciplinare previsto dal vigente Statuto, il socio escluso perde qualsiasi diritto di partecipare all'attività del Partito, non avrà diritto di ripetere le somme a qualsiasi titolo già versate al Partito, non potrà avanzare pretese ad alcun titolo sul patrimonio del Partito.
- I Soci, espulsi o cancellati o receduti, possono essere riammessi al Partito. Su proposta del Presidente, la Direzione Nazionale potrà curare l'istruttoria ed eventualmente approvare, secondo le proprie norme di funzionamento, la riammissione degli ex Soci. La decisione della Direzione Nazionale è inappellabile.
- Art. 15. Gli iscritti vengono automaticamente assegnati all'Articolazione Territoriale, ove e quando costituita ai sensi dello Statuto vigente, in base alla residenza o al domicilio espresso dal richiedente l'iscrizione. In caso di mancanza dell'Articolazione Territoriale di riferimento di livello inferiore, i richiedenti vengono assegnati, con il medesimo criterio appena sopra richiamato, all'Articolazione Territoriale di livello superiore.
- L'Ufficio Adesioni aggiorna periodicamente l'elenco delle domande di adesione. Gli elenchi dei soci predisposti dall'Ufficio Adesioni costituiscono l'unica documentazione adatta a determinare la qualità di socio.
- Art. 16. Il Segretario Amministrativo è autorizzato all'emanazione di eventuali ulteriori disposizioni operative necessarie per l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. Tali norme entreranno immediatamente in vigore.